

Pubblicato il 21/02/2023

N. 02948/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08566/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8566 del 2016, proposto da Soc Ares Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Tanzarella, Giovanni Corbyons, Rosanna Macis, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone, 44;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Chieppa, domiciliataria ex lege in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Regione Lazio, Dipartimento Territorio Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli Area Via, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la condanna al risarcimento dei danni in favore della ricorrente per effetto del protrattosi inadempimento dell'Amministrazione rispetto all'obbligo di concludere il procedimento di via, discendente dal portato confermativo della decisione Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, del 23 luglio 2015 n. 10166.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della Regione Lazio Dipartimento Territorio Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione Tra i Popoli Area Via;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 12 dicembre 2022 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato il 25 luglio 2017 l'odierna ricorrente ha domandato la condanna delle Amministrazioni intimete al risarcimento del danno derivato dall'inadempimento rispetto all'obbligo di concludere il procedimento di VIA come indicato nella sentenza emessa dal Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, del 23 luglio 2015 n.10166.

Si sono costituite le Amministrazioni controdeducendo a quanto sostenuto nell'atto introduttivo.

All'udienza del 12 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso deve essere accolto.

Con sentenza di questo Tribunale n. 10166/2015, è stato respinto il ricorso n. 6916 del 2013 – recante l'impugnazione del provvedimento di sottoposizione a V.I.A. del progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata, da ubicare nel territorio del Comune di Piedimonte San Germano, proposto da Ares Ambiente S.r.l. con istanza in data 11 dicembre 2012-, ed è stato accolto il ricorso n. 13537 del 2014, -relativo all'impugnazione del provvedimento negativo in ordine alla compatibilità ambientale del progettato impianto- con conseguente annullamento del diniego di V.I.A. e con obbligo, per l'Amministrazione regionale, di assumere le determinazioni in conformità a quanto ivi precisato, vale a dire tenendo conto dei precisi indirizzi ivi contenuti.

La Regione Lazio ha proposto appello avverso la sentenza, a unitamente al Comune di Piedimonte San Germano ed al Consorzio di Bonifica Valle del Liri, e il Consiglio di con ordinanza n. 521/2016, emessa nella camera di consiglio del 18 febbraio 2016, he rigettato la relativa istanza cautelare incidentale.

La Regione Lazio, solo all'esito del giudizio cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, con atto del 25 febbraio 2016, ha avviato il riesame del procedimento di V.I.A., da concludere nel termine di 150 giorni.

La società ricorrente, deducendo l'elusività della condotta regionale, ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza non sospesa, accolto con sentenza della Sezione I ter n. 2744 del 2 marzo 2016, con cui è stato assegnato termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento, con contestale nomina di commissario ad acta per l'eventuale attività sostitutiva, individuato nel Direttore generale della Direzione generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o suo delegato.

Spirato il termine assegnato alla Regione, la Società ricorrente si è rivolta al suddetto *commissario ad acta*, che in riscontro ha fatto notare che non sarebbe chiara la portata della citata sentenza n. 2744/2016, ossia se essa avesse già disposto la sua nomina a commissario ad acta o l'avesse rinviata ad un momento successivo, all'esito dell'accertato inadempimento nel termine assegnato, da parte della Regione, e in ogni caso ha chiesto indicazioni sul *modus operandi*.

Con determinazione dirigenziale del 23 maggio 2016 la Regione ha finalmente espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato.

Così ricostruita la vicenda fattuale non può dubitarsi della responsabilità dell'Amministrazione per il ritardo nell'adozione del provvedimento in parola.

La condotta negligente, inerte e quindi colposa della Regione Lazio è già stata stigmatizzata e sanzionata dai provvedimenti richiamati in premessa, a cui è opportuno in questa sede fare rinvio.

Ciò che invece occorre stabilire attiene precisamente all'ammontare del danno risarcibile.

Nel caso in esame a venire in rilievo è il danno da ritardo nell'adozione del provvedimento finale.

Tale pretesa risarcitoria, correttamente è stata avanzata in diversa sede rispetto a quella propria dell'esecuzione del giudicato, in osservanza del principio per il quale *"In sede di ottemperanza il solo risarcimento del danno riconoscibile è quello connesso all'impossibilità o mancata esecuzione in forma specifica, mentre ulteriori pretese risarcitorie, quale il danno da ritardo, non attengono all'oggetto del giudizio d'ottemperanza"* (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 28 settembre 2021, n.6530).

In ordine al *quantum* del danno risarcibile, questo deve essere liquidato avendo riguardo a quanto domandato nell'atto introduttivo, poiché la ricorrente ne ha ragionevolmente ancorato la determinazione all'ammontare degli interessi moratori *medio tempore* maturati in relazione al finanziamento del prezzo di acquisto dell'area di € 1.414.508,59 e non avendo l'amministrazione offerto

alcun diverso elemento atto a contestare specificamente il predetto ammontare, essendosi limitata a contestare il profilo soggettivo, che al contrario non è revocabile in dubbio.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto e l'Amministrazione condannata a risarcire il danno cagionato in misura pari ad € 88.286,65 oltre interessi legali e aumenti corrispondenti alla rivalutazione monetaria da valutarsi al saldo.

Le spese processuali seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto condanna la Regione Lazio, in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale, al pagamento in favore di Ares Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, del danno da ritardo, liquidato come in motivazione, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Consigliere

Virginia Arata, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Virginia Arata

IL PRESIDENTE

Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO